

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 11 Marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE N. 10/2020

Oggetto: BREXIT: PER IVA E ACCISE TUTTO DIFFERITO ALL'1.1.2021

RIFERIMENTI

Nota Agenzia Dogane 31.1.2020

IN SINTESI

A seguito della ratifica da parte del Parlamento Europeo dell'accordo di recesso (c.d. "Brexit") il Regno Unito può essere considerato dall'1.2.2020 un "Paese terzo" rispetto all'UE.

Tuttavia, come evidenziato recentemente dall'Agenzia delle Dogane, è previsto un periodo transitorio fino al 31.12.2020.

Fino a tale data continueranno a trovare applicazione le consuete regole doganali e fiscali (IVA e accise). Soltanto dall'1.1.2021, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale e fiscale dell'UE.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

A partire dall'1.2.2020, a seguito della ratifica da parte del Parlamento Europeo dell'accordo di recesso (c.d. "Brexit"), il Regno Unito può essere considerato un "Paese terzo" rispetto all'UE.

Con la Nota 30.1.2020 l'Agenzia delle Dogane ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle conseguenze fiscali collegabili all'uscita del Regno Unito dall'UE.

LA BREXIT NEL PERIODO TRANSITORIO

Nella Nota 30.1.2020 l'Agenzia delle Dogane rammenta innanzitutto che è previsto un **periodo transitorio** fino al 31.12.2020 nel corso del quale:

*"la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci **manterranno la propria vigenza nel Regno Unito**".*

Di conseguenza:

- nel periodo transitorio il Regno Unito continuerà ad applicare le norme in materia di IVA di cui alla Direttiva n. 2006/112/CE;
- le operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) poste in essere con operatori appartenenti al Regno Unito continueranno ad essere disciplinate dal DL n. 331/93 e dal DPR n. 633/72;
- le suddette operazioni continueranno ad essere soggette all'obbligo di presentazione dei modd. Intra e riepilogate nello "spesometro estero".

LA BREXIT DALL'1.1.2021

L'Agenzia delle Dogane evidenzia che (soltanto) **a partire dall'1.1.2021** il Regno Unito, salvo un diverso accordo, non farà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'UE.

Pertanto:

"la circolazione delle merci tra UK e UE, verrà, dunque, considerata commercio con un Paese terzo".

Alla luce di quanto sopra:

- le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più cessioni intra UE ex art. 41, DL n. 331/93, bensì **esportazioni** non imponibili ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72.


Per le suddette operazioni non sarà più necessario presentare i modd. Intra;

- gli acquisti di beni effettuati da operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più acquisti intra UE ex art. 38, DL n. 331/93, bensì importazioni.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti



Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti